

# PROTOCOLLO D'INTESA

tra

PROVINCIA DI VENEZIA

DIPARTIMENTO ARPAV PROVINCIALE DI VENEZIA

CO.NA.CEM.

## CRITERI PER LA REDAZIONE DI UN “PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE”

### Premessa

A fondamento della regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è necessario applicare il **principio di precauzione**, fatto proprio dal Governo italiano col il D.M. 10 /09/1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” e sancito dal legislatore italiano con l'approvazione della legge 22/02/2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. A tale principio si affiancano quelli di **minimizzazione**, **giustificazione** ed **ottimizzazione**.

La Regione del Veneto si è dotata della legge 9/07/1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” che regola l'installazione degli impianti di teleradiocomunicazione.

Per gli impianti con potenza superiore a 150 W, come quelli radiotelevisivi, è prevista, a fini prettamente sanitari, una **autorizzazione** preventiva del Presidente della Provincia con parere tecnico radioprotezionistico di ARPAV – Dipartimento Provinciale, mentre per gli impianti con potenza compresa tra 7 W e 150 W, come le stazioni radio base, è prevista solamente una **comunicazione** in seguito all'installazione.

La legge n. 36/2001 individua le **competenze** in capo allo Stato alle Regioni, alle

Province e ai Comuni, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. In particolare i Comuni, come già ricordato, possono adottare un regolamento per garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La Regione del Veneto, con nota prot. n. 4406/20312 del 19/03/1999 della Direzione Regionale per la Prevenzione e con Circolare n. 12 del 12/07/2001, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1636 del 22/06/2001, sottolinea e ribadisce a sua volta l'opportunità che ciascun Comune adotti un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei menzionati impianti.

*In questo ambito, la Provincia di Venezia offre alle Amministrazioni Comunali un supporto operativo basato sulla collaborazione tecnico-scientifica, legale e urbanistica, per la definizione di criteri finalizzati alla predisposizione di un Piano di Localizzazione delle nuove stazioni radio base, che consenta di coordinare la richiesta sempre più massiccia di installazione di nuovi impianti, dovuta al continuo aumento degli utenti del servizio di telefonia mobile.*

*Obiettivo principale del Piano dovrà essere la salvaguardia del principio di cautela e lo sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, mirando ad ottenere la minimizzazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico applicando i concetti di "giustificazione" ed "ottimizzazione".*

*Tale iniziativa è indirizzata a tutti i Comuni, dotati e non di un proprio Piano, ed è volta a determinare sull'intero territorio provinciale una programmazione territoriale, anche sovracomunale, ottimizzata e coordinata.*

Peraltro, una corretta programmazione del settore risulta indispensabile in vista dell'imminente decollo della rete UMTS per i telefonini di terza generazione.

### **Soggetti coinvolti**

Ciò premesso,

la **Provincia di Venezia**, proseguendo il proprio impegno avviato in materia di elettrosmog con il censimento degli elettrodotti,

il **Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia**, disponendo delle adeguate competenze tecnico-scientifiche e della necessaria conoscenza del territorio,

il **CO.NA.CEM.** nella sua qualità di Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici fornendo competenze tecnico-giuridiche-amministrative,

sottoscrivono i seguenti

C

### Obiettivi

La Provincia di Venezia promuove un “Progetto Pilota” orientato dai meccanismi di Agenda 21 Locale che, a partire da alcuni Comuni selezionati secondo criteri di priorità, descritti in **allegato**, provvederà a fornire linee guida, nominerà e coordinerà un Gruppo di Lavoro con le necessarie specifiche competenze tecnico-giuridiche-amministrative per:

1. consentire, grazie alla partecipazione dei cittadini e /o dei loro rappresentanti alle fasi decisionali, la predisposizione e il controllo di scelte urbanistiche unanimamente condivise;
2. divulgare le linee guida poste in essere dall’iniziativa del menzionato “progetto pilota” a tutti i Comuni della Provincia ed anche ai cittadini dei Comuni che non vi hanno aderito;
3. abbreviare i tempi dell’iter connesso all’installazione;

Il progetto, in via sperimentale, è valido per un anno e sarà prorogato negli anni successivi, previo accordo tra le parti.

Fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa l’ALLEGATO 1 contenente i “**Criteri di redazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare**” e l’ALLEGATO 2 che descrive il metodo condiviso per la “**Definizione del piano di localizzazione delle antenne e di una procedura semplificata per la valutazione delle richieste**”.

Lì, \_\_\_\_\_

Per la Provincia di Venezia

\_\_\_\_\_

E

Per il Dipartimento ARPAV di Venezia

\_\_\_\_\_

Per il CO.NA.CEM.

\_\_\_\_\_

M

## **CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE**

Considerato quanto disposto dalla Legge 17/08/1942, n. 1150 “Legge Urbanistica”, dalla Legge Regionale 27/06/1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, nonché dal Decreto interministeriale 2/04/1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell’art. 17 della Legge 6/07/1957, n. 765”, riguardanti la Pianificazione Urbanistica e l’attuazione dei Piani Regolatori Comunali;

visto l’art. 8, comma 6, della Legge 22/02/2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che attribuisce ai Comuni il potere di dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento che integri la pianificazione territoriale;

risulta evidente la potestà pianificatoria in capo agli Enti Locali in relazione alle modalità attraverso cui il servizio di telefonia mobile può inserirsi nel tessuto urbanistico, senza interferire con le condizioni di vivibilità ambientale dei luoghi e con tutti gli altri valori preesistenti.

Ciò premesso, il Piano dovrà coordinarsi con gli strumenti esistenti (Piano Regolatore Generale Comunale e Regolamento Edilizio) in modo da:

- definire i “siti sensibili” attraverso adeguati strumenti normativi anche in ottemperanza della citata Circolare Regionale n.12 del 12/07/01;
- individuare aree “a vocazione” specifica per tali insediamenti (PRGC); le aree individuate dovranno essere preferibilmente di proprietà comunale o rese tali mediante procedura di esproprio per pubblica utilità prevedendo la non edificabilità residenziale/occupazionale delle aree limitrofe all’impianto;

- normare e differenziare le tipologie strutturali di insediamento, i materiali, nonché le soluzioni volte alla mitigazione degli impatti;
- definire analiticamente le procedure per il rilascio della concessione e le modalità con cui effettuare controlli periodici di impianti ed emissioni anche favorendo il monitoraggio pubblico continuo e diffuso e non solamente dei siti più critici.

Nella redazione di un Piano per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare non si può prescindere dalla verifica dei “livelli elettromagnetici di fondo” a cui la popolazione risulta esposta; ma questo non deve essere l’unico criterio ispiratore del Piano.

Si ritiene pertanto fondamentale che vengano altresì valutate, oltre alle effettive necessità di copertura territoriale del servizio che obbligatoriamente i gestori devono essere in grado di fornire, anche i vincoli all’installazione che derivano da particolari realtà territoriali locali.

In particolare, si ritiene indispensabile che vengano definiti ed individuati, al fine di garantirne la tutela: i siti sensibili presenti nel tessuto urbano; la presenza di antenne o altre fonti di radiazioni già esistenti e quindi i livelli di campo stimati o misurati al massimo carico degli impianti; gli edifici e gli ambiti di interesse storico, monumentale e paesaggistico; i criteri costruttivi e le tipologie di localizzazione ed altri eventuali vincoli o prescrizioni che possono condizionare l’installazione delle antenne.

Il territorio quindi va sottoposto ad una analisi che permetta di giungere ad una perimetrazione di “aree omogenee”, al fine di riassumere in una cartografia la zonizzazione di massima per le collocazioni a scala provinciale. A tali valutazioni di carattere planimetrico, andranno affiancate valutazioni percettive lungo le direttrici principali o da determinati luoghi di pregio verso i siti prescelti, in modo da verificarne gli impatti visivi rispetto ai punti di vista principali/usuali.

**Analogamente, con un processo inverso, possono essere individuati dei siti che, per la scarsa permanenza di popolazione o per altri criteri, risultano maggiormente idonei alla localizzazione di antenne.**

Inoltre si tenderà a favorire la copertura differenziata del territorio: in questo modo i gestori potranno soddisfare specifiche esigenze dell’utenza con una “microcopertura” puntuale di aree particolari quali stazioni ferroviarie, aeroporti, luoghi pubblici, ecc. mantenendo solo una copertura “di base” per le aree residenziali. Sarà necessario l’impiego di sistemi a basso impatto (microcelle ed altro) purché questa tecnologia sia opportunamente governata.

Una zonizzazione del territorio comunale così individuata dovrebbe consentire di rispondere sollecitamente ai gestori sulle richieste di nuove installazioni e, contemporaneamente, di garantire la tutela del territorio sia in termini di minimizzazione dell'esposizione, sia di tutela urbanistica e paesaggistica.

Al Piano così predisposto dovrebbe essere accompagnata una procedura di rilascio delle concessioni, da definire successivamente nel dettaglio, che permetta di garantire la tutela della popolazione, il rispetto dei criteri individuati e, contemporaneamente, fornire ai gestori risposte in tempi brevi alle loro istanze. Le concessioni per i nuovi impianti dovranno prevedere simulazioni di varia natura (tecnica e/o percettiva) e al massimo carico, fornite dai gestori per il controllo delle scelte progettuali. Il rilascio delle concessioni potrà essere subordinato all'acquisto di specifica strumentazione, a spese dei gestori richiedenti, funzionale alla costituzione di una rete di monitoraggio continuo, e ciò in applicazione del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'art.174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam.

I vantaggi dell'avvio del "progetto pilota" coordinato dall'Amministrazione Provinciale potrebbero essere così riassunti:

1. partecipazione diffusa al processo decisionale;
2. attuazione del principio di minimizzazione dell'esposizione;
3. attivazione, tramite il Dipartimento Provinciale dell'ARPAV, di una rete di monitoraggio continuo del livello di radiazione elettromagnetica;
4. gestione del contrasto tra cittadini ed enti gestori della telefonia mobile.

## **DEFINIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE E DI UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE**

### **Fase A – Definizione del Piano di localizzazione delle antenne**

**1.A – Costituzione di un Forum** per il piano delle antenne (“Piano con le antenne!”) secondo i meccanismi di Agenda 21 Locale.

I partecipanti al Forum saranno individuati tra le amministrazioni locali pilota (selezionate dal Gruppo di lavoro secondo criteri tecnici oggettivi), i comitati cittadini, associazioni, Enti gestori della telefonia, Enti di controllo e pianificazione, ecc.

Il Forum avrà il proprio riferimento tecnico nel Gruppo di lavoro coordinato dalla Provincia, dal quale riceverà informazioni ed al quale potrà presentare osservazioni e suggerimenti, secondo procedure concertate preliminarmente.

### **2.A – Attività del Forum**

Gli aderenti al Forum hanno la responsabilità di fornire nei tempi concordati la documentazione richiesta dal Gruppo di lavoro.

In particolare:

- il Comune fornisce al Gruppo di lavoro la cartografia con le aree vincolate (vincoli urbanistici ed ambientali, siti sensibili, aree comunali, etc.), tenendo conto sia dello stato di attuazione del PRG, che delle previsioni urbanistiche, e con l’indicazione di siti preferenziali di installazione, facendo riferimento alle aree omogenee citate, le quali saranno disciplinate da apposite e differenziate norme;
- gli Enti competenti formulano la mappatura di valutazione del campo elettromagnetico esistente considerando tutti gli impianti radio-base esistenti ed in corso di approvazione nel territorio comunale e limitrofi. Il presente progetto, per le loro peculiari caratteristiche, non considera gli impianti di radioamatori,

della Protezione civile, di emergenza sanitaria, etc. in quanto la loro attività è discontinua; né i ponti radio perché il loro contributo è trascurabile. Gli impianti radio e TV devono essere considerati. Se non si dispone dei dati per le simulazioni è opportuno pensare ad un'area interdetta (di alcune centinaia di metri) intorno al punto di installazione;

- gli Enti gestori presentano tutta la documentazione tecnica necessaria richiesta dal gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano come stabilito dai Criteri di Redazione del Piano di Localizzazione.

### **3.A – Il Gruppo di lavoro**

IL Gruppo di lavoro predispose il Piano di localizzazione e le specifiche attuative (esempio: contenuti del regolamento, documentazione dei Gestori, valutazioni, ecc.) e li comunica al Forum.

### **4.A – Il Comune competente**

Il Comune competente provvede all'adozione del Piano concordato secondo i propri strumenti amministrativi prevedendo fra l'altro:

- una procedura di assenso semplificato per quelle richieste che saranno aderenti alle Linee Guida ed ai principi del Piano adottato;
- una procedura di approfondimento per quelle richieste che non corrispondano agli obiettivi del Piano, coinvolgendo il Forum ed il gruppo di lavoro.

### **5.A – La gestione del Piano approvato**

Con cadenza annuale o, comunque, in caso di richieste di modifiche sostanziali, si provvederà all'aggiornamento del Piano. In particolare:

- I gestori presentano il piano annuale delle nuove installazioni, con indicazione dei siti puntuali già “contrattualizzati” e delle variazioni su quelle esistenti;
- Il Comune valuta la compatibilità della richiesta nell'ambito del Piano adottato, eventualmente anche attraverso un confronto tra gestori e parti interessate.

Le valutazioni delle singole richieste facenti parte del piano annuale presentato dai gestori saranno effettuate secondo la procedura individuata nella successiva **Fase B**.

## **Fase B – Procedure di approvazione per l'installazione di nuove antenne**



### **1.B – Richieste direttamente approvate**

Le richieste di installazione o modifica presentate dai gestori vengono esaminate nei loro aspetti tecnici e vengono valutati i fattori di emissione, immissione e di esposizione, individuando gli impianti per i quali, a norma del d.m. n. 381/98, non è richiesta una verifica sperimentale. Le richieste/progetti andranno comunque valutate/i per quel che riguarda gli aspetti percettivi e di inserimento ambientale dei manufatti.

**2.B - Per gli impianti giudicati non conformi** dalla Fase 1.B, viene richiesta ai gestori la presentazione di proposte alternative per la collocazione e/o per i parametri radioelettrici. Sulla base della valutazione delle proposte alternative, viene predisposto un secondo elenco di impianti per i quali può essere rilasciato parere favorevole, per i quali non è richiesta verifica sperimentale e che possono quindi a loro volta essere approvati. Le richieste/progetti andranno comunque valutate/i per quel che riguarda gli aspetti percettivi e di inserimento ambientale dei manufatti.

### **3.B - Gli impianti esclusi dalle fasi precedenti**

Gli impianti esclusi dalle fasi precedenti potranno essere eventualmente approvati solo dopo la verifica sperimentale dei livelli di esposizione che determinano, tenuto conto del campo elettromagnetico esistente.

### **Fase C – Monitoraggio e valutazione degli effetti**

Nell'ambito dell'accordo tra la Provincia, i Comuni e i gestori, potranno essere acquistate una o più centraline portatili e rilocabili per il monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico, da utilizzare per integrare il piano dei controlli garantito dal Servizio Provinciale di ARPAV con un'attività di monitoraggio remoto. Il monitoraggio in continuo, per periodi di tempo definiti, consente di valutare correttamente l'intensità del campo e quindi l'esposizione della popolazione; le misure effettuate possono essere utilizzate per verificare i risultati ottenuti mediante l'applicazione del Piano e per apportare eventuali correzioni al piano stesso. Parte degli eventuali introiti per le casse comunali derivanti dall'affitto di aree comunali per l'installazione di antenne/co-site, potranno essere utilizzati per l'aggiornamento degli studi di settore volti all'adeguamento annuale del Piano di localizzazione e della relativa cartografia e all'aggiornamento, assicurato dall'attività del Dipartimento ARPAV di Venezia del catasto degli impianti, con l'inserimento dei nuovi impianti, delle variazioni e delle misure effettuate.

## APPENDICE

### **Il principio di precauzione**

È fissato dall'art.174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e suggerito dal documento congiunto Ispesl-Iss 29.1.1998 nonché dalla nota aggiuntiva Ispesl 3 marzo 1998.

### **Cosa è il D.M. 381/1998**

Il 2/1/99 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 Settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" che fissa, per la prima volta con legge dello Stato, nuovi e più cautelativi limiti di esposizione al campo elettromagnetico per l'intervallo di frequenza 100 kHz ÷ 300 GHz.

Oltre ai **limiti di esposizione**, vengono introdotti anche i concetti di **misura di cautela** e di **obiettivo di qualità**.

Mentre il limite di esposizione non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione al fine di tutelare la popolazione dagli effetti acuti, ossia immediati, la misura di cautela, che non deve essere superata nei luoghi adibiti a prolungata permanenza, è il valore di tutela da possibili effetti di lungo periodo; l'obiettivo di qualità rappresenta, infine, un obiettivo di breve, medio e lungo periodo al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine.

Infatti, nell'ambito dell'art.4 relativo appunto alle misure di cautela e agli obiettivi di qualità, si afferma che ... la progettazione e la realizzazione di sorgenti fisse e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dalla sorgente stessa al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

### **Cosa è la legge quadro**

Recentemente la normativa vigente è stata arricchita dall'emanazione della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36 del 22 Febbraio 2001 che si riferisce a tutti gli impianti di tipo civile, militare e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettromagnetici con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz. In particolare si riferisce dunque alle stazioni radio base e agli impianti radiotelevisivi.

Alla legge quadro sarebbero dovuti seguire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della stessa, alcuni decreti applicativi con l'indicazione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità; nel frattempo la legge quadro indica comunque, quale riferimento, i decreti attualmente in vigore.

La Legge Quadro individua le **competenze** in capo allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni. In particolare i Comuni possono adottare, ed è anzi opportuno che adottino, un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

### **I principi di minimizzazione, giustificazione ed ottimizzazione**

Il D.M 381, dettato in materia di radiofrequenza, parla espressamente del principio di minimizzazione, la cui applicazione comporta che gli impianti collocati in territorio urbano generanti radiazioni non ionizzanti debbano essere preventivamente giustificati e periodicamente riconsiderati, e ciò alla luce dei benefici che da essi derivano, ma tenuto conto dei possibili effetti a lungo termine attribuibili alle loro emissioni; inoltre, una volta giustificata la loro presenza, l'esposizione, in base al principio di minimizzazione, deve essere ottimizzata: ciò implica che le esposizioni debbano essere mantenute tanto più basse quanto tecnologicamente possibile e che l'esposizione debba essere comunque mantenuta al livello ragionevolmente più basso possibile, al fine di evitare esposizioni indebite, quindi potenzialmente dannose, e comunque inutili.

### **Le competenze in capo allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni**

Le Competenze Locali risultano evidenti considerato:

- che la L. Urbanistica n. 1150/1942, la L.R. n. 61/1985 ed il D.M. n.1444/1968 indicano, quale contenuto necessario del P.R.G., la localizzazione delle aree da riservare ad opere ed impianti di interesse collettivo e generale;
- che l'art. 2 del D.P.R. 19.09.1997, n. 318, secondo il quale "l'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazione nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale";
- che per l'indubbio rilievo urbanistico ed edilizio la rete di telefonia cellulare, composta da un complesso di impianti funzionalmente collegati tra loro, va considerata una vera e propria infrastruttura;
- che la programmazione territoriale delle infrastrutture da parte del Comune è fondamentale e doverosa;
- che l'art 8, comma 6, della L.22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro sulla

protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ad ulteriore conferma della competenza comunale in materia urbanistica, ha stabilito che "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", così risolvendo le molteplici censure avanzate dai gestori in sede di impugnativa giurisdizionale dei regolamenti per incompetenza del Comune a disciplinare la materia;

- che, ai sensi dell' art. 3, comma 1, Lett. d) della citata legge, la definizione dei criteri localizzativi e degli standard urbanistici da rispettare nella localizzazione degli impianti sono di competenza regionale;
- che la Regione del Veneto ha recentemente adottato la Circolare 12 luglio 2001, n. 12, "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti", prevedendo che:
  1. nella definizione delle aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti, deve essere favorita la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico - edilizio, indirizzando, ove possibile, i gestori a localizzare le installazioni all'interno delle aree produttive (ZONE D) e comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc. (ZONE F);
  2. possono essere definiti i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport ecc.) in corrispondenza dei quali può essere esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione;
  3. possono essere definiti determinati siti in cui è esclusa l'installazione di nuovi impianti, se l'esclusione si giustifica al fine di minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili, evitare danni a valori ambientali e paesaggistici, tutelare gli interessi storici, artistici ed architettonici;
- che compete al Comune, nell'ambito dei criteri urbanistici indicati dalla Regione, selezionare ed individuare nel concreto, con specifico riferimento all'assetto del proprio territorio comunale, le aree da destinare alla localizzazione degli impianti;
- che il T.A.R. Veneto, pur affermando che non spetta all'Amministrazione comunale fissare distanze a tutela della salute pubblica, ha tuttavia riconosciuto la competenza comunale a disciplinare gli aspetti urbanistici della zonizzazione, nonché quelli

architettonici e paesaggistici (T.A.R. Veneto, Sez. II, Sent. 7 marzo 2001, n. 598 e T.A.R. Veneto, Sez. II, 26 luglio 2001, n. 2250);

- che tutto ciò considerato rappresenta l'attuale fondamento normativo del potere regolamentare comunale con particolare riferimento alla disciplina regionale del Veneto.

O

N

A

C

E

M